



## Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Settore Pianificazione e Gestione Risorse

### TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

### Saldo anno 2015 – Scadenza 16 dicembre 2015

Dal 1 gennaio 2014, con la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), entra in vigore la TASI (Tassa sui servizi indivisibili). La TASI è destinata a finanziare i costi per l'erogazione dei servizi indivisibili quali manutenzione strade, pubblica sicurezza, illuminazione pubblica, manutenzione verde e servizi relativi all'ambiente, ecc.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

**Aliquote definitive anno 2015 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2015**

ALIQUOTA Anno 2014	TIPOLOGIA IMMOBILE
<b>2,5 per mille</b>	<p>Per le seguenti unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 (ossia immobili non di lusso) e relative pertinenze nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7, fino ad un massimo di tre;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;</u></b></li><li>• unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</li><li>• Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</li><li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.06.2008 (GU n. 146 del 24.06.2008);</li><li>• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;</li></ul> <p><u>a tutte le suddette fattispecie si applicano le detrazioni come più avanti definite</u></p>
<b>2,5 per mille</b>	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. beni merce)
<b>0 (zero) per mille</b>	Immobili non rientranti nelle sopra indicate fattispecie

## DETRAZIONI

Le detrazioni applicate all'abitazione principale e relative pertinenze ed immobili ad essi equiparati sono da rapportare al periodo **dell'anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere in parti uguali fra gli aventi diritto.**

Il metodo applicativo della detrazione presuppone che il contribuente sommi la rendita dell'unità abitativa e delle pertinenze non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante

<b>Importo complessivo rendita catastale unità abitativa (immobili cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7) più pertinenze (max una per categoria catastale C2, C6, C7)</b>	<b>Detrazione Euro</b>
Minore o uguale a Euro 400,00	Euro 50,00
Superiore ad Euro 400,00	Nessuna detrazione

## MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo e tale arrotondamento deve essere effettuato per ogni rigo del modello.

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale o tramite home banking, utilizzando il modello F24, con i seguenti codici tributo, da inserire nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24.

**3958 TASI** abitazione principale e relative pertinenze

**3961 TASI** altri fabbricati (da utilizzare per i fabbricati merce)

**Codice catastale Comune di Cardano al Campo B754**

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'importo minimo totale annuo (acconto + saldo) della TASI, sotto il quale non è dovuto il versamento è pari a 5,00 euro.

### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile ai fini del calcolo TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU

Nel sito del Comune di Cardano al Campo [www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it) è attivo il servizio per il calcolo dell'imposta dovuta e per la compilazione e stampa del relativo Modello F24.

## DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni riguardanti la presentazione della dichiarazione IMU. I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree soggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.



